



IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
ENRICO CAMILLERI	Membro scelto dall'IVASS
MARIA ANNUNZIATA ASTONE	Membro scelta dall'IVASS
ROSARIA LIMONCIELLO	Componente designata dalle imprese di assicurazione
BARTOLOMEO FRANCESCO GRIPPO	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore ROSARIA LIMONCIELLO

Riunione del 07/05/2026

FATTO

Con ricorso del 15 gennaio 2026, e reclamo del 12 gennaio 2026, la ricorrente, costituita nel presente procedimento con l'assistenza tecnica di un professionista, rinviando integralmente al reclamo indirizzato all'impresa, espone che in data 2 ottobre 2025 rimaneva coinvolta in un sinistro di cui attribuisce la responsabilità a un autoarticolato assicurato con l'impresa resistente. Precisa che non si verificava urto tra i veicoli e che la sua autovettura, a seguito dell'evento, riportava "*danni indiretti[i] alla fiancata destra*". Precisa, altresì, che il sinistro avveniva in una grande area industriale, delimitata da muri di cemento armato, e che sul luogo era presente una testimone, che aveva rilasciato una propria dichiarazione.

La ricorrente riferisce di aver "*costituito in mora*" l'impresa resistente in data 13 ottobre 2025, chiedendo il risarcimento integrale dei danni subiti, che nella richiesta risarcitoria indirizzata all'impresa quantificava in euro 3.000 e successivamente, sulla scorta di un preventivo redatto dal proprio patrocinatore, in euro 2.350. In riscontro, l'impresa nominava un primo perito fiduciario per la stima dei danni, e poi, "*siccome l'urto indiretto era contro un muro*", un altro per l'ispezione del luogo del sinistro.



La ricorrente lamenta di non essere stata risarcita a causa delle valutazioni del fiduciario incaricato dall'impresa, che ritiene errate, arbitrarie e del tutto personali.

L'impresa fa presente di aver comunicato in data 11 dicembre 2025, e quindi nei termini di legge, il diniego d'offerta risarcitoria motivandolo con l'esito degli accertamenti svolti, dai quali era emersa l'incompatibilità dei danni presenti sull'autovettura con la dinamica del sinistro, per come denunciata dalla ricorrente, e di aver ribadito questa posizione nella comunicazione del 23 dicembre 2025.

L'impresa precisa che, nella perizia effettuata, il perito aveva constatato l'antieconomicità della riparazione e valutato in euro 2.000 il valore commerciale del mezzo, suggerendo, comunque, di svolgere ulteriori accertamenti.

L'impresa riferisce che il secondo perito era stato incaricato di effettuare accertamenti sul luogo del sinistro e perizia di riscontro sull'altro veicolo coinvolto; perizia che non era stata effettuata per indisponibilità del proprietario di tale veicolo. All'esito, egli aveva concluso per l'incompatibilità dei danni lamentati dalla ricorrente rispetto alla dinamica del sinistro da quest'ultima denunciata.

L'impresa rappresenta, dunque, l'esistenza di "svariate criticità" nel sinistro oggetto di controversia, dovute non soltanto alla rilevata incompatibilità tra i danni e l'evento così come riferito dalla danneggiata, ma anche all'assenza del modulo CAI, all'assenza di denuncia del sinistro da parte dell'autoarticolato assicurato con la resistente, all'impossibilità di procedere a perizia di riscontro, al mancato intervento delle autorità sul luogo del sinistro e all'assenza di copertura assicurativa del veicolo della ricorrente.

Quest'ultima circostanza, secondo l'impresa, avrebbe potuto da sola giustificare il rigetto delle richieste avversarie o, comunque, ridurre l'entità dell'eventuale risarcimento per concorso colposo del danneggiato nella causazione del danno, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ.

La ricorrente, nelle repliche, contesta le affermazioni dell'impresa, ribadendo che l'evento, come confermato anche da una testimone, sarebbe avvenuto negli esatti termini indicati in sede di denuncia, a causa della condotta del conducente del veicolo antagonista, che avrebbe tagliato la strada al suo veicolo *"costringendo il conducente (...) ad una manovra di emergenza, sterzando bruscamente a destra, finendo con la fiancata destra contro muro posto alla destra della corsia di marcia"*. Quanto all'impatto, l'urto sarebbe *"avvenuto in prima battuta con il pneumatico anteriore destro, che presenta tracce di palesi di muro, sulla spalla del pneumatico e sul cerchio ruota"*. I danni lamentati sarebbero, quindi, a suo dire, compatibili con tale dinamica, in quanto *"l'auto (...) presenta danni tra le due porte destre in quanto l'evento è avvenuto in due fasi la prima angolare destro, urto obliquo e poi la spinta della fiancata destra contro il muro ed abbiamo urto radente centrale"*. Inoltre, posto che il sinistro si sarebbe verificato in *"viali che presentano al loro margine muri confine in cemento armato"*, a nulla rileverebbe la circostanza che il muro in cemento armato su cui ha impattato il veicolo non abbia subito danni e non presenti tracce dell'urto, poiché *"non sempre le tracce di vernice vengono rilasciate sul muro"*.



La ricorrente contesta, altresì, quanto affermato dall'impresa circa l'assenza del modulo CAI, che risulterebbe invece allegato all'atto di costituzione in mora del 13 ottobre 2025, affermando che l'assenza di denuncia da parte del veicolo antagonista *“non può essere imputata al danneggiato”*.

Quanto, infine, alla rilevata assenza di copertura assicurativa del veicolo della ricorrente, osserva che la mancanza di copertura non preclude il diritto al risarcimento né fa venire in rilievo un'ipotesi di concorso del danneggiato. Giustifica la circolazione del veicolo con il verificarsi di *“un evento improvviso e necessario”*.

La ricorrente conclude affermando una *“responsabilità per malagestio impropria”* da parte dell'impresa.

L'impresa, in aggiunta a quanto rappresentato nelle controdeduzioni, rileva che la testimonianza prodotta dalla ricorrente proviene da una persona originariamente non indicata nella denuncia di sinistro né nella lettera di messa in mora del 13 ottobre 2025, in cui è stato genericamente affermato che *“Testimoni erano presenti ai fatti ed il danneggiato li sta rintracciando in loco”*. Al contrario, la testimone *“sarebbe stata rinvenuta a distanza di quasi due mesi dal sinistro e, nello specifico, in data 10 novembre 2025”*. La circostanza avrebbe inciso significativamente sulla valutazione di attendibilità della stessa, le cui dichiarazioni sono state ritenute *“inconferenti, inattendibili e non dirimenti”*.

L'impresa contesta, inoltre, l'affermazione della ricorrente secondo la quale un muro in cemento armato, grezzo, possa non subire danni, posto che *“[i]l contatto, anche a bassa velocità, tra le parti verniciate del veicolo (paraurti, portiere) e la superficie ruvida del calcestruzzo provoca quasi sempre un trasferimento di vernice dal veicolo al muro”*.

L'impresa conclude negando qualsivoglia ipotesi di *mala gestio*, in quanto la mancata liquidazione del danno *“è frutto dell'attività istruttoria posta diligentemente in essere dalla deducente Compagnia, in ossequio all'obbligo di sana e prudente gestione previsto anche a tutela della collettività degli assicurati e nel rispetto della consolidata giurisprudenza di legittimità”*.

La ricorrente chiede *“il riconoscimento del risarcimento anche su base concorsuale”*, quantificando la richiesta risarcitoria in euro 2.200,00.

L'impresa chiede il rigetto della domanda.

DIRITTO

Preliminarmente, va rilevato che è pacifico che nell'evento in questione tra l'autovettura della ricorrente e l'autoarticolato assicurato con l'impresa resistente non c'è stato urto; è la stessa ricorrente ad affermarlo.

Il Collegio rileva, quindi, che la vicenda in esame non può in alcun modo essere regolata dal comma 2 dell'art. 2054 cod. civ. e alla presunzione di concorso nella produzione del danno ivi prevista.

Da ciò deriva la necessità che ad assolvere l'onere della prova sia in ordine al verificarsi dell'evento, sia in ordine alle modalità in cui l'evento stesso si è verificato sia alle responsabilità che ne derivano, è a carico della ricorrente, dovendosi applicare il principio



di cui all'art. 2697 cod. civ., per il quale *“Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”*. La mancanza di denuncia da parte del conducente o del proprietario dell'autoarticolato, se da un lato è vero che non sia ascrivibile al danneggiato, dall'altro pone il danneggiato nella condizione di dover fornire la prova del verificarsi dell'evento.

Orbene, l'unico elemento probatorio offerto dalla ricorrente – sia in ordine al verificarsi dell'evento, sia in ordine alle modalità in cui l'evento stesso si è verificato – è la dichiarazione resa da una teste che, a dire della ricorrente, sarebbe stata reperita *in loco* a distanza di due mesi dall'evento.

Della presenza di testimoni sul luogo e al momento dell'evento, tuttavia, non è fatta menzione alcuna nella denuncia di sinistro, né sono intervenute autorità che ne abbiano verbalizzato le generalità e le dichiarazioni.

Il Collegio ritiene, quindi, che la ricorrente non abbia assolto all'onere della prova di cui al citato art. 2697 cod. civ.

Nelle controversie che hanno ad oggetto l'accertamento della dinamica del sinistro, è stato affermato che *“La richiesta di risarcimento danni deve essere integralmente rigettata laddove parte attrice non abbia assolto all'onere probatorio gravante su di essa relativamente alla dimostrazione dell'effettivo verificarsi del sinistro secondo le modalità descritte in citazione. In assenza di elementi certi ed inequivoci relativi alla ricostruzione dell'incidente, la fattispecie costitutiva del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale fatto valere in giudizio non può dirsi perfezionata”* (Trib. Napoli Nord, sez. II, 11 ottobre 2023, n. 4032).

Il Collegio rileva, altresì, che la dinamica dell'incidente così come descritta dalla ricorrente, e in particolare la mancanza di urto tra i veicoli coinvolti, comporta l'applicazione del comma 1 dell'art. 2054 cod. civ. Tuttavia, la ricorrente non ha in alcun modo dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare l'incidente e che la manovra – che anzi nelle proprie dichiarazioni attribuisce allo spavento per l'eccessiva velocità dell'autoarticolato – è stata causata direttamente ed esclusivamente dal comportamento dell'altro conducente.

Il Collegio, inoltre, ritiene che anche la documentazione fotografica disponibile non supporti la compatibilità dei danni dei quali si richiede il risarcimento con la dinamica dell'evento descritta dalla ricorrente.

Quanto alla mancanza di copertura assicurativa del veicolo della ricorrente, il Collegio ritiene che la circostanza non possa condurre, in mancanza di una espressa disposizione normativa in tal senso, al rigetto della domanda risarcitoria, e neppure a una riduzione dell'ammontare del risarcimento per effetto di un fatto colposo ai sensi dell'art. 1227 cod. civ.

Sull'argomento, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che *“l'art. 122 non incide sulla legittimazione all'esercizio dell'azione diretta di cui all'art. 144. L'art. 122, infatti, detta un obbligo relativo al mettere in circolazione un veicolo; ciò però non significa che il soggetto “danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo” trovi, se intenda esercitarla, l'azione dell'art. 144, “sbarrata” dall'inammissibilità, essendosi su due piani*



evidentemente diversi. Qualora, invero, il legislatore avesse inteso privare un danneggiato dalla fruizione dell'azione ex art. 144, perché il veicolo su cui circolava quando avvenne il sinistro e/o di cui era il proprietario non era stato assicurato, logicamente avrebbe dovuto inserire nel titolo X - "Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti" -, e in particolare nel suo capo I - "Obbligo di assicurazione" - expressis verbis o comunque in modo inequivoco una siffatta, pesante sanzione, tale da comportare l'esclusione dalla, per così dire, certezza economica del risarcimento, la quale è l'origine dell'assicurazione obbligatoria r.c.a.".

Da ultimo, il Collegio ritiene che non sussistano, nella vicenda in questione, i presupposti per poter sostenere la *mala gestio* dell'impresa sostenuta, invece, dalla ricorrente.

La comunicazione relativa al diniego dell'offerta risarcitoria è stata effettuata in data 11 dicembre 2025, ovvero entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta risarcitoria effettuata il 13 ottobre 2025, e conteneva l'indicazione dei motivi del diniego, mentre gli accertamenti effettuati rientrano nella sfera delle indagini consentite all'assicuratore.

PER QUESTI MOTIVI

il Collegio non accoglie il ricorso.

La Presidente

Firmato digitalmente da
CONCETTA BRESCIA MORRA